

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

Piazza Vecchio Borgo N° 5  
01014 Montalto Di Castro (Vt)  
Tel. 0766/830104

[www.sinurb.it](http://www.sinurb.it) – Pec: [sinurb@pec.it](mailto:sinurb@pec.it) - Mail: [segreteria@sinurb.it](mailto:segreteria@sinurb.it)

---

MONTALTO DI CASTRO (VT), Lì mercoledì 6 maggio 2020

Prot. n° 0004/2020/U

**al: Al Ministero della Giustizia**  
**Reparto II – Libere professioni**  
**Ufficio vigilanza sui Consigli professionali locali**  
**Ufficio vigilanza sui Consigli professionali nazionali**  
[prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

**All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**  
[protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

**Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca**  
**Ufficio di Gabinetto**  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

**e p.c. Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

**Agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

**OGGETTO: Segnalazione e richiesta chiarimenti sulla riforma dell’ordinamento professionale dell’architetto.**

Il Sindacato SINURB, Sindacato degli Urbanisti e Architetti Pianificatori Territoriali, ritenendo che la presente segnalazione rientri nel novero delle attività di vigilanza svolte dal Ministero di Giustizia

**RILEVA**

1. il **Ministero della Giustizia** svolge la funzione di vigilanza su alcuni Ordini professionali tra i quali si annovera l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori costituito e regolamentato ai sensi della L. 24 giugno 1923 n. 1395, il R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 e il D.p.r. 5 giugno 2001 n. 328 e che disciplina il titolo professionale di riferimento: **Architetto**, sottintendendo che sotto questo UNICO titolo professionale siano da ricomprendere TUTTE le figure professionali in esso opportunamente riunite (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) dal D.p.r. 328/2001;
2. il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, che dalla suddetta sorveglianza non può esimersi, ha istituito un gruppo di lavoro in seno al dipartimento riforme e



UFFICIO DI PRESIDENZA

Piazza Vecchio Borgo N° 5  
01014 Montalto Di Castro (Vt)  
Tel. 0766/830104

[www.sinurb.it](http://www.sinurb.it) – Pec: [sinurb@pec.it](mailto:sinurb@pec.it) - Mail: [segreteria@sinurb.it](mailto:segreteria@sinurb.it)

- 
- politiche per la professione, denominato Gruppo Operativo “Ordinamento”, a cui ha conferito l’incarico di elaborare uno studio che ha portato alla produzione del documento “La riforma dell’ordinamento professionale degli Architetti” datato 02 marzo 2020 (vedasi all. 01);
3. il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori con protocollo N.000230 del 3 marzo 2020 (vedasi all. 02) ha diffuso ai Consigli degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori quella che ha definito Bozza “Riforma dell’ordinamento professionale” (vedasi all. 03)
  4. da attenta disamina dei componenti del Gruppo Operativo “Ordinamento” si evince che, fatta eccezione dei consulenti giuridici, essi si caratterizzano per la iscrizione all’Albo Unico Nazionale in data antecedente alla vigenza del citato D.p.r. 328/2001, rappresentando quindi la sola ed esclusiva componente “ante riforma” della professione di Architetto;
  5. nella nota di cui al punto 3. il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori sottolinea, tra i tanti, l’obiettivo di “reintrodurre l’albo unico, senza sezioni, con garanzia dei diritti quesiti medio tempore maturati”;
  6. la Bozza “Riforma dell’ordinamento professionale” (vedasi all. 03) all’Articolo 56 Comma 5 afferma testualmente “Coloro che, al momento della entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione A con il titolo di pianificatore, paesaggista o conservatore conservano i rispettivi titoli ed il diritto di esercitare le attività professionali previste dall’art. 16 del DPR 328 del 2001”.
- In conseguenza di quanto sopra esposto preme a questo Sindacato e a tutela della categoria professionale che rappresenta

EVIDENZIARE QUANTO SEGUE

- A. la professione unica di Architetto (come del resto il titolo professionale che viene richiamato al Punto 1.) comprende anche le altre specializzazioni (o caratterizzazioni come spesso definite dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato) inquadrate nei settori dei Pianificatori Paesaggisti Conservatori dal tanto declamato Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, che fu emanato con il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, lasciando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’ambito della professione stessa come già normativamente definito nella legge 24/06/1923 n° 1395 e nel Regio Decreto 23/10/1925 n° 2537 agli art. 51 e 52. Pertanto gli Architetti Pianificatori hanno il diritto, e il dovere, di fornire il proprio contributo alla stesura del progetto di riforma dell’ordinamento;
- B. l’obiettivo di reintrodurre l’albo unico sopprimendo le sezioni (come evidenziato nel punto 5.) risulta fuorviante, se si considera che i settori sono già appartenenti ad un albo unico, rispetto al percorso di studi ed all’esame di abilitazione sostenuto da tutti gli iscritti dopo il 2001 (a tale scopo si ricorda la nota del MIUR sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, in applicazione al D.P.R. 328/2001 che con PROT. N° 2126 del 28 maggio 2002, chiarisce che “per quel che riguarda la professione di architetto si fa preliminarmente presente che, laddove



UFFICIO DI PRESIDENZA

Piazza Vecchio Borgo N° 5  
01014 Montalto Di Castro (Vt)  
Tel. 0766/830104

[www.sinurb.it](http://www.sinurb.it) – Pec: [sinurb@pec.it](mailto:sinurb@pec.it) - Mail: [segreteria@sinurb.it](mailto:segreteria@sinurb.it)

- 
- nell'ordinanza si fa riferimento alla professione di architetto, il termine deve intendersi comprensivo anche dei settori di pianificatore, paesaggista e conservatore”);
- C. quanto evidenziato al punto 6. risulta avvilente e riduttivo della professionalità dell'Architetto Pianificatore alla quale crea discredito, generando confusione e cattiva informazione nei confronti dei professionisti e della relativa committenza (giòva in questa sede ricordare il Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2000 n.189 con cui la laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale è stata dichiarata equipollente alle lauree in Ingegneria Civile e Architettura);
- D. quanto proposto all'Articolo 56 Comma 5 della Bozza “Riforma dell'ordinamento professionale” (vedasi all. 03) è da considerarsi esplicita limitazione (nel tentativo di ridurre il campo operativo di esercizio delle attività professionali a quelle elencate nell'art. 16 del DPR 328 del 2001) dell'esercizio della libera professione in assoluto contrasto con l'Art.3 del D.L. 138 del 13/08/2011 che titola “Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche” e che stabilisce il principio (Comma 1) secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Al Comma 5 la stessa Norma afferma “Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33 quinto Comma della Costituzione, per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità' di offerta che garantisca l'effettiva possibilità' di scelta degli utenti nell'ambito della più' ampia informazione relativamente ai servizi offerti”;
- E. il complesso delle azioni messe in atto, con il progetto di riforma dell'ordinamento professionale dell'Architetto, lede il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 26/02/2015 n° 964).
- F. La legge n. 15/2005 ha introdotto il principio di trasparenza che stabilisce l'obbligo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato rendendo di fatto conoscibile l'azione amministrativa, i suoi obiettivi e quindi le motivazioni delle scelte operate. In sintesi la trasparenza e la responsabilità perseguono lo stesso obiettivo: il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

In conclusione vogliono le autorità in indirizzo, chiarire se nelle azioni intraprese dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori possano ravvisarsi le seguenti lesioni di diritti fondamentali:

- Mancata rappresentanza di tutte le categorie professionali interessate dal progetto di riforma dell'ordinamento professionale dell'Architetto;
- Unitarietà delle scelte di riforma a esclusivo vantaggio della categoria “architetto” così come definito precedentemente al DPR 328/2001;

UFFICIO DI PRESIDENZA

Piazza Vecchio Borgo N° 5  
01014 Montalto Di Castro (Vt)  
Tel. 0766/830104

[www.sinurb.it](http://www.sinurb.it) – Pec: [sinurb@pec.it](mailto:sinurb@pec.it) - Mail: [segreteria@sinurb.it](mailto:segreteria@sinurb.it)

- 
- Palese lesione dei diritti quesiti per errata e restrittiva interpretazione del DPR 328/2001;
  - Mancata proporzionalità dell'azione amministrativa messa in atto con il progetto di riforma;
  - Mancata trasparenza nella gestione della riforma dell'ordinamento professionale dell'architetto.

Ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, si chiede di essere informati in ordine al procedimento di che trattasi.

Distintamente

*Presidente SINURB*

**F.to Giuseppe Binaccioni**

